

VERBALE D'INTESA

Il giorno *12 marzo 1999* tra i rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali a livello nazionale sono state raggiunte intese sulla disciplina, per il corrente anno, degli istituti del lavoro straordinario e del turno, nei termini risultanti dall'unito "documento", che forma parte integrante del presente verbale.

Le parti si danno atto che tali intese sono finalizzate ad assicurare alle diverse Unità i necessari strumenti di sostegno allo svolgimento delle attività per la realizzazione dei propri obiettivi e, in ragione di dette specifiche finalità, costituiscono elemento prioritario della contrattazione collettiva integrativa di Ente, che viene definito in via anticipata rispetto al contratto collettivo integrativo aziendale 1999-2001, nel quale, comunque, le predette intese confluiranno, anche con riferimento alla previsione dell'art. 32, comma 2, del contratto collettivo di comparto 16 febbraio 1999 sui compensi per lavoro straordinario.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL



CISL



UIL




CSA di CISAL/FIALP



RdB



CONFSAL/UGL



L'AMMINISTRAZIONE



STRAORDINARIO E TURNI

A) STRAORDINARIO

L'art.30 del CCNL di comparto stabilisce la riduzione del 10% (a decorrere dal 1° gennaio 1999) delle risorse in atto destinate, in base all'art.35, comma 3, lett. a) del CCNL 6.7.95, alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

La predetta riduzione e la peculiare finalizzazione dello straordinario alle esigenze organizzative e funzionali di ciascuna struttura rafforzano il carattere di detto istituto quale leva gestionale di supporto all'organizzazione del lavoro da non utilizzare, in quanto tale, con carattere di generalizzata sistematicità, ma per fronteggiare - previa contrattazione integrativa locale - situazioni operative particolari o impreviste ed eccezionali in un quadro di programmazione delle attività, ricorrendo comunque ai criteri della volontarietà del personale e della rotazione tra le professionalità che si richiedono.

Ciò premesso, il **fondo complessivo** riferito al personale dalla III alla IX q.f. ed al personale con qualifiche di "ispettore generale" e "direttore di divisione" ex art.15, comma 1, della legge n.88/89, già inquadrato nella IX q.f., è pari a :

£. 11.988.000.000

- per il personale dalla III alla IX q. f.

£. 5.683.500.000

-per il personale con qualifiche di "ispettore generale" e "direttore di divisione" ex art. 15, comma 1 della Legge n. 88/89, già inquadrato nella IX q.f.

Per effetto di quanto sopra, il plafond annuo di ore di lavoro straordinario, da determinarsi in ciascuna struttura sulla base della forza alla data del 1° gennaio 1999, è costituito come segue, salve verifiche finalizzate anche alla rilevazione di eventuale minore utilizzo delle ore:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • personale dalla III alla VIII q.f. | n. 65 ore pro-capite annue |
| • personale di IX q.f. | n. 150 ore (65+85) pro-capite annue |
| • personale con qualifiche di "ispettore generale" e "direttore di divisione" ex art. 15, comma 1, della l. n.88/89, già inquadrato nella IX q.f. | n. 275 ore pro-capite annue |

Alle Direzioni regionali e provinciale, alle Direzioni centrali e Consulenze professionali e strutture collegate, alla Sovrintendenza medica generale, alla Struttura tecnico-amministrativa di servizio al Consiglio di indirizzo e vigilanza, alle Sedi, alla Sede regionale di Aosta, al Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue dipendenze viene assegnato un plafond annuo pro-capite determinato secondo i criteri precedentemente indicati.

Dalla riduzione delle risorse economiche destinate all'istituto dello straordinario discende anche l'abbattimento dei limiti massimi individuali mensili come di seguito specificati, derogabili solo in caso di necessità particolari concentrazioni dell'attività lavorativa e in presenza di eventuale minore utilizzo delle ore assegnate e, comunque, nei limiti massimi, entrambi invalicabili (per il personale dalla III alla IX q.f.), di 250 ore individuali annue e del plafond di struttura:

out

Q

Q

- | | |
|--|-----------|
| • personale dalla III alla VIII q.f. | n. 13 ore |
| • personale di IX q.f. | n. 15 ore |
| • personale con qualifiche di "ispettore generale" e "direttore di divisione" ex art.15, comma 1, della l. n.88/89, già inquadrato nella IX q.f. | n. 28 ore |

Plafond regionale

Alle Direzioni regionali e provinciale viene, altresì, attribuito un plafond aggiuntivo di ore, nell'ambito di 5.000 complessive annue, che verrà rispettivamente determinato - in sede di contrattazione integrativa nazionale - in occasione della verifica da effettuarsi entro il 31 maggio 1999, sulla base delle richieste formulate dai dirigenti responsabili delle predette strutture, che sarà finalizzato anche a sopperire alle esigenze di mobilità territoriale per missioni in ambito regionale.

Plafond centrale

Per il corrente anno è costituito un plafond centrale di n.30.000 ore di lavoro straordinario destinato alla copertura di prestazioni effettuate a tale titolo per:

- attività nell'ambito di convegni e manifestazioni;
- attività di assistenza tecnica ed informatica anche nell'ambito di convegni e manifestazioni;
- interventi urgenti di formazione da parte del personale proveniente da altre strutture e per quello che opera in interfaccia con detto personale;
- attività di progettazione e assistenza organizzativa e/o di supporto nell'ambito delle contrattazioni decentrate con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale;
- deroghe di cui all'art.9, comma 7 del D.P.R. n.267/87, nel limite annuo complessivo di n.350 ore pro-capite;

B) TURNI

Alle medesime Strutture indicate per l'assegnazione delle ore di lavoro straordinario, verrà attribuito un plafond economico costituito sulla base dei dati storici (numero dei percettori dell'anno 1998) e delle misure orarie medie per qualifica funzionale.

A seguito del monitoraggio che verrà effettuato sull'utilizzo dello specifico istituto ed in relazione all'incidenza dell'applicazione del nuovo CCNL di comparto, si procederà, in coincidenza delle suindicate verifiche previste per lo straordinario, all'eventuale riesame di criteri e modalità riguardanti l'istituto del turno, nonché alla eventuale riconsiderazione dell'apposito stanziamento, al momento fissato in **L.3.300.000.000**.

C) VERIFICHE

Le verifiche a livello nazionale saranno effettuate entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre 1999, sulla base dei dati, rispettivamente, al 30 aprile ed al 31 agosto 1999.

Qualora le parti ne ravvisino l'esigenza, saranno effettuate ulteriori verifiche a livello nazionale.